



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito 16 febbraio 2026, n. 27, recante *“Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTO l’art. 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, che prevede che *“Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.”*;
- VISTO l’art. 8, comma 6, dell’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, il quale prevede che *“Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7169 del 23-03-2026, con cui sono state delegate scuole polo per le attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti nelle istanze per l’inserimento o l’aggiornamento della posizione nelle GPS di cui all’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27;
- VISTI i provvedimenti e le proposte di esclusione, caricati al SIDI dalle scuole polo delegate, degli aspiranti nei confronti dei quali sia stata accertata, in occasione della valutazione analitica delle domande, la carenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di aggiornamento e rinnovo delle GPS;
- FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione, di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, anche in autotutela;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta

FATTI SALVI altresì gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovranno essere effettuati, da parte delle istituzioni scolastiche statali ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, come disciplinato dalla normativa di riferimento;

DISPONE

ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo per la provincia di Caserta, valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.

Le predette graduatorie costituiscono parte integrante del presente provvedimento e sono consultabili nel sito di questo Ufficio, all'indirizzo: <https://www.uat-caserta.it/>.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 27/2026, **gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non presenteranno istanza per prendere parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'articolo 12, comma 3, della stessa O.M., per l'anno scolastico 2026/2027, saranno esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza delle stesse.**

Per effetto del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Considerato che la pubblicazione delle graduatorie in formato privacy non consente di rilevare l'avvenuto riconoscimento delle preferenze o della riserva dei posti prevista dalla legge 68/99, **ciascun aspirante potrà visionare i propri dati e l'esito puntuale della valutazione della domanda nell'area riservata del portale di questo Ministero, nella sezione "Visualizzazione Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze".**

Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, dell'O.M. 27/2026, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative previste dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti stipulano ciascun contratto di lavoro a tempo determinato accertano, all'atto della sottoscrizione, il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui al medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 8, commi 8, 9 e 10 dell'O.M. n. 27/2026, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua **tempestivamente** i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando **entro 3 giorni lavorativi** le procedure di verifica di **tutti** gli elementi dichiarati dall'aspirante nell'istanza di partecipazione, verificando che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli previsti per l'insegnamento della materia secondo la normativa vigente e **in particolare controllando le posizioni oggetto d'inclusione con riserva e le posizioni dei docenti inclusi avendo dichiarato quale titolo di accesso un'ordinanza cautelare o una sentenza giurisdizionale.**

Entro 3 giorni dal termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica a questo Ufficio, con apposito provvedimento da inserire al SIDI, e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica la circostanza a questo Ufficio e all'interessato, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 7, 8 e 9, dell'O.M. n. 27/2026, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.

Tutte le domande prodotte con modalità difformi da quelle previste dall'O.M. 27/2026 sono respinte.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta

Eventuali istanze di riesame in autotutela, se non già inviate in seguito all'avviso di questo ufficio prot. 16295 del 3 luglio 2026, potranno essere inviate entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- all'indirizzo di posta elettronica delle istituzioni scolastiche delegate alla valutazione per le specifiche classi di concorso come indicato nel provvedimento di delega prot. n. 7169 del 23-03-2026,
- all'indirizzo di posta elettronica di quest'ufficio esclusivamente per le graduatorie relative alle classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM.

Analogamente, eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate alle singole scuole delegate o a questo Ufficio, in base alla classe di concorso di competenza.

Segnalazioni/osservazioni di carattere generico non potranno essere prese in esame.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia al contenuto dell'ordinanza ministeriale sopra richiamata.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Monica Matano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

AC – AV

U.O. Reclutamento del personale docente ed educativo

Tel. 0823.2482 05 / 26

uspce.reclutamentodocenti@istruzione.it

Ai Docenti interessati (tramite pubblicazione nel sito web)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta

Alle OO. SS.